

Cig e mobilità, massimali 2011

Interventi PAT 2011 per il lavoro

Schede riassuntive sugli ammortizzatori nazionali e sugli interventi di politiche passive e attive per il lavoro della Provincia Autonoma di Trento, concordate nel protocollo d'intesa tra Pat e parti sociali dell'11 febbraio 2011.

INDICE

pag. 2 _____ massimali disoccupazione, cig e mobilità

pag. 5 _____ contratti di solidarietà

pag. 5 - tipo A

pag. 6 - tipo B

pag. 7 _____ ammortizzatori in deroga

pag. 7 - cig in deroga

pag. 8 - mobilità in deroga

pag. 9 – sospensione lavoratori dell'artigianato

pag. 10 _____ indennità regionale di mobilità

pag. 11 _____ interventi PAT per lavoratori cessati per crisi di mercato

pag. 11 – destinatari e requisiti

pag. 15 – forme di sostegno al reddito

pag. 17 – integrazione al reddito dei sospesi

pag. 18 – percorsi formativi e indennità

Schede a cura di Franco Ischia (CGIL del Trentino)

Massimali 2011 per disoccupazione, CIG e mobilità (Circolare INPS n.25 del 4 febbraio 2011)

L'INPS con Circolare n.25 del 4 febbraio 2011, ha aggiornato gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità.

In base all'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 è disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, che gli aumenti dei massimali sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Inoltre, l'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, che anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora in tale misura.

Trattamenti di integrazione salariale

Vengono erogati nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive entro e non oltre i massimali. Gli importi riguardanti i massimali sono fissati, per l'anno 2011, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 %:

Tutti i settori

	<i>Lordo</i>	<i>Al netto della contribuzione</i>
<i>euro</i>	906,80	853,84
<i>euro</i>	1.089,89	1.026,24

Settore edile (intemperie stagionali)

	<i>Lordo</i>	<i>Al netto della contribuzione</i>
<i>euro</i>	1.088,16	1.024,61
<i>euro</i>	1.307,87	1.231,49

L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in euro **1.961,80**.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l'indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale.

Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 %:

	<i>Lordo</i>	<i>Al netto della contribuzione</i>
<i>euro</i>	906,80	853,84
<i>euro</i>	1.089,89	1.026,24

SETTORE EDILE

Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia per fine lavoro.

L'importo, per effetto della nuova norma citata in introduzione, passa per l'anno 2010 a euro **592,89** che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro **558,27**.

Trattamento disoccupazione speciale edilizia legge 223/1991 e legge 451/1994.

Gli importi massimi mensili, da applicare

alla misura iniziale dell'indennità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 % , i seguenti:

	<i>Lordo</i>	<i>Al netto della contribuzione</i>
<i>euro</i>	906,80	853,84
<i>euro</i>	1.089,89	1.026,24

NB! Per tutti i settori

Dal 13° mese in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più applicazione la trattenuta del 5,84%.

Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l'indennità negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato, 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Viene erogata nella misura del 60% della retribuzione media di riferimento (comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive) per i primi 6 mesi, del 50% per i due mesi successivi, del 40% per i restanti mesi di beneficio.

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a **euro 906,80 ed a euro 1.089,89**.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno 2010 (**euro 892,96 ed euro 1.073,25**).

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato:

- **6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro**
- **13,3 € giornalieri in caso di diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.**

Contratti di solidarietà (legge 863/84 – art. 5, comma 5 legge 236/93)

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO "A"

Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

A CHI SPETTA

A tutto il personale dipendente ad esclusione di:

- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l'azienda dimostri "il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro".

QUANTO SPETTA

La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell'integrazione è elevata all'80% della retribuzione persa. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali.

DURATA

I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO "B"

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

QUANTO SPETTA

Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali.

DURATA

Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

SOSTEGNO PROVINCIALE: il piano triennale di politica del lavoro includerà forme di incentivo alle imprese che utilizzeranno i contratti di solidarietà

Ammortizzatori in deroga

Cassa integrazione in deroga

E' stato siglato nel febbraio 2011 tra Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali il [protocollo d'intesa per l'anno 2011](#) in materia di azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica.

Con tale protocollo è regolato anche l'intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2011 a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, dipendenti di aziende aventi sede (legale o operativa) in provincia di Trento, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale.

L'erogazione della cig in deroga per l'anno 2011 è concessa agli stessi destinatari, alle medesime condizioni ed alle medesime modalità già previste nei [protocolli d'intesa sottoscritti in data 25 giugno 2009](#) e 29 gennaio 2010.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 possono beneficiare della cig in deroga anche gli apprendisti dipendenti di aziende coinvolte in procedure di cigs per cessazione di attività.

L'entità del trattamento è equivalente a quello cigs.

La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di 1040 ore.

I trattamenti già concessi possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di 1040 ore.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l'indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale.

Mobilità in deroga

L'entità del trattamento è equivalente a quello della mobilità. La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di 8 mesi.

Lavoratori beneficiari:

- a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione
- b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato
- c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato
- d) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto alla indennità di mobilità nazionale, cui scada l'indennità di disoccupazione nel corso dell'anno 2011, che abbiano assolto all'obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- e) lavoratori collocati in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2011, comunque entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, per i quali non risulti operativa la clausola di salvaguardia sull'applicazione della normativa pensionistica previgente al DL 31.05.2010, n. 78.

Requisiti richiesti

Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e all'indennità di disoccupazione ordinaria, o, per i lavoratori di cui alla lett. d) ed e), che abbiano cessato di percepire il trattamento di disoccupazione o di mobilità.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, esclusi apprendisti, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro.

Sospensione dei dipendenti di aziende artigiane per difficoltà congiunturali per l'anno 2011 con intervento dell'ente bilaterale EBAT

EBAT garantisce l'applicazione della Legge 2/2009 ai dipendenti delle aziende artigiane associate che potranno utilizzare un periodo di sospensione e poi eventualmente accedere alla Cig in Deroga .

Durata dell'intervento, massimo 90 giorni nell'anno 2011.

Entità dell'intervento, equivalente, per il 2011, a quello cigs

Con la sigla della convenzione con INPS, Ebat ha messo a punto le procedure per poter attivare la richiesta di sospensione per difficoltà congiunturali - dovute a cause non dipendenti dall'imprenditore o dalla ciclicità - per tutti i dipendenti delle aziende artigiane in regola con i versamenti.

A partire dal gennaio 2011 è possibile avviare la procedura di sospensione dei dipendenti che non possono trovare collocazione a pieno nel sistema produttivo aziendale.

Il Comitato di Gestione di Ebat ha ritenuto di autorizzare - in questa prima fase - 60 giornate di calendario di sospensione per ogni lavoratore, riservandosi di valutare una integrazione a 90 giornate dopo l'utilizzo del primo periodo.

Questo per garantire al massimo dei dipendenti la possibilità di avere un periodo lungo di ammortizzatore sociale e per evitare che si richiedano giornate di sospensione che poi non vengono appieno usufruite.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l'indennità è integrata, come in caso di cig, alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale.

Ammortizzatori regionali

Indennità regionale di mobilità

È un intervento a sostegno delle persone inserite nelle liste di mobilità e che non hanno diritto all'indennità di mobilità prevista dalle leggi statali.

L'assegno è erogato per un massimo di 12 mesi ed è pari all'80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all'importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale.

Da tale importo viene detratto, fino a concorrenza, quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS.

L'importo del massimale per persone licenziate nell'anno 2011 ammonta ad euro 853,84.

Spetta: ai/alle lavoratori/trici disoccupati/e residenti e domiciliati/e in regione ed inseriti/e nelle rispettive liste di mobilità provinciali che non hanno diritto all'indennità di mobilità prevista da leggi statali, purché la disoccupazione si sia protratta per almeno 90 giorni.

Il/la lavoratore/trice, alla data del licenziamento, deve poter far valere un'anzianità aziendale di 12 mesi di cui gli ultimi tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima azienda.

Il/la lavoratore/trice deve inoltre essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato, 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro.

Interventi della Provincia di Trento a tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato

(LP 19/1983, art. 1 ter – intesa PAT e parti sociali 11/2/2011)

Descrizione

I soggetti che cessano l'attività lavorativa tra il 01.01.2010 ed il 31.12.2011, è riconosciuta un'indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi. Ai soggetti disoccupati è riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze generali e professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità. Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.

Destinatari degli interventi di sostegno al reddito

Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro. Nell'ambito del lavoro pubblico, sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto a tempo determinato non sia stato rinnovato in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l'ente datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio.
2. lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale.
3. lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto;
4. apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato;
5. collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
6. associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro;
7. lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione.

Sono esclusi dagli interventi

1. i lavoratori domestici;
2. i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo;
3. i lavoratori assunti in occasione di un'intensificazione ricorrente dell'attività produttiva;
4. i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
5. i lavoratori occupati nelle attività previste dall'Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990;
6. i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Requisiti richiesti per l'accesso agli interventi

Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito:

1. essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti per riduzione di personale o dalla cessazione dell'attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporta.
2. essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario;
3. essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
4. essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
5. essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell'indennità, sono richiesti i seguenti **ulteriori requisiti**

a) Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto.

L'intervento è riservato a coloro che possiedano un'anzianità lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo

dei 180 giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l'utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli interventi di sostegno al reddito purché possano far valere centottanta giorni di lavoro effettivo.

b) Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo

L'intervento è riservato a coloro che siano iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell'intervento i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella lista di mobilità provinciale.

c) Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporta

L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.

d) Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo

L'intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l'intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all'INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.

e) Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro

I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell'attività suddetta .
- aver operato in regime di monocommittenza .
- aver percepito un reddito dall'ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi 3.000 mensili.

Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l'intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all'INPS. La Provincia integra il contributo statale, nel limite della somma massima prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.

SOSTEGNO AL REDDITO

Misura degli interventi

1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli interventi, aventi titolo all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia erogata dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di euro **6,60** per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell'indennità di disoccupazione o di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga.
2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro **13,30** per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.
3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli interventi privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di mobilità è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro **20** per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati ai punti 1., 2., 3, sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell'orario di lavoro svolto.

Condizioni dell'intervento

Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo all'intervento statale, l'intervento provinciale sarà integrativo di quello statale. Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro ivi definiti.

Durata del sostegno al reddito

1. L'indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per **un massimo di 180 giorni**. L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al

reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l'istituto della "conservazione dello stato di disoccupazione".

2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste per l'erogazione dell'indennità di mobilità.

Procedura per la presentazione dell'istanza di sostegno al reddito

La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all'indennità di mobilità nazionale viene attivata a seguito di accordo con l'Inps secondo criteri di semplificazione. La procedura di presentazione delle domande e di pagamento viene definita in apposito regolamento di esecuzione allo scopo adottato dal Consiglio di amministrazione dell'agenzia del lavoro.

AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER DISOCCUPATI

Tutti i soggetti disoccupati possono beneficiare degli interventi di politica attiva programmati, finanziati od organizzati dalla Provincia.

INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento di integrazione al reddito i **lavoratori sospesi** nel corso dell'anno 2010-2011 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell'art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico.

Requisiti

Per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito 2011 è richiesta la partecipazione ad almeno un'azione di politica attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l'impiego. Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale soglia minima è stabilita in 120 ore per ogni semestre dell'anno 2010. I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale.

Per ciascun semestre dell'anno 2010, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto.

Misura

La misura dell'importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile:

1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al "tetto basso" previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti euro **1,5** per ogni ora di sospensione dal lavoro;
2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al "tetto alto" previsto a livello nazionale, sono corrisposti euro **1** per ogni ora di sospensione dal lavoro.

RIMBORSI A FRONTE DELLA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI AGENZIA DEL LAVORO PER DISOCCUPATI E SOSPESI

Indennità di frequenza per la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro

Si premette che l'accesso ai corsi organizzati dall'Agenzia del lavoro è consentito a coloro che sono iscritti ai centri per l'impiego della provincia di Trento o, nel caso di sospensione dal lavoro, a coloro che sono dipendenti da unità produttive operanti in provincia di Trento.

I disoccupati che, alla data di inizio del corso, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della partecipazione a corsi di formazione avviati a partire dal 1 febbraio 2011, percepiranno un'indennità di frequenza pari a :

€ 140	per corsi da 40 ore
€ 560	per corsi da 160 ore
€ 1.120	per corsi da 320 ore
€ 2.240	per corsi da 640 ore

Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, l'indennità forfettaria verrà definita dall'Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti.

L'indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una frequenza minima del 90 (novanta) per cento delle ore.

Le modalità di liquidazione dell'importo verranno definite dall'Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due *trance* per percorsi di durata superiore a 200 ore.

I disoccupati che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non percepiscono l'indennità di frequenza.

L'indennità di frequenza non è concessa alle seguenti tipologie:

- corsisti inoccupati;
- corsisti che non hanno avuto l'ultimo rapporto di lavoro presso un'unità produttiva con sede in provincia di Trento o in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto;
- partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore

Nelle giornate in cui il corso ha una durata di almeno 6 ore è previsto un buono pasto. I mezzi di trasporto pubblici all'interno della provincia di Trento, per recarsi e tornare dal corso, sono gratuiti.

- CGIL DEL TRENTO (febbraio 2011) -